

Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione – Errata-corrige C1 alla norma SIA 118:2013

Il presente errata-corrige SIA 118-C1:2023 alla norma SIA 118:2013 è stata approvata dalla Commissione centrale per i regolamenti il 22 marzo 2023.

Esso è valido a partire dal 1° aprile 2023.

Esso è disponibile su www.sia.ch/errata-corrige > SIA 118.

Errata-corrige C1 alla norma SIA 118:2013it (1^a edizione 2013-01)

Pagina	Cifra	Finora (Gli errori sono evidenziati in grassetto e barrati)	Correzione (Le correzioni sono evidenziate in grassetto e corsivo)
8	1 12	<p>Art. 2</p> <p>¹ L'esecuzione retribuita di un lavoro di costruzione per conto di terzi, cioè per il committente, è regolata da un contratto di appalto. Colui che dà l'incarico è il committente, colui che lo esegue è l'appaltatore (in seguito denominato imprenditore) ai sensi dell'art. 363 CO.</p> <p>² Al contratto si applicano le disposizioni degli art. 363–369 CO, a meno che le parti contraenti (in seguito, parti) non convengano diversamente con l'adozione di questa norma o di altri accordi contrattuali.</p>	<p>Art. 2</p> <p>¹ L'esecuzione retribuita di un lavoro di costruzione per conto di terzi, cioè per il committente, è regolata da un contratto di appalto. Colui che dà l'incarico è il committente, colui che lo esegue è l'appaltatore (in seguito denominato imprenditore) ai sensi dell'art. 363 CO.</p> <p>² Al contratto si applicano le disposizioni degli art. 363–379 CO, a meno che le parti contraenti (in seguito, parti) non convengano diversamente con l'adozione di questa norma o di altri accordi contrattuali.</p>